



Prot. n. 1697 /SG

Roma, 1/03/2022

Alle Affiliate FGI

^^^^

**OGGETTO: Verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 e trattamento dei dati personali**

Si trasmette, in allegato alla presente, un documento riepilogativo, elaborato dal DPO della Federazione Ginnastica d'Italia, del quadro normativo vigente concernente la materia trattata in oggetto, che potrà essere di utilità per i verificatori persone fisiche della FGI in caso di richiesta di chiarimenti, o eventuali reclami, in merito alle operazioni di verifica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Roberto Pentrella)



**Oggetto: verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 e trattamento dei dati personali – alla cortese attenzione dei c.d. verificatori incaricati dalla Federazione**

A seguito di una serie di istanze e comunicazioni pervenuteci negli ultimi mesi, relative al controllo del c.d. *green pass* e alla conformità dello stesso con la normativa privacy, la scrivente Federazione ritiene di condividere, con i soggetti incaricati, le seguenti considerazioni al fine di agevolare le attività di verifica e fornire un pronto riscontro alle eventuali richieste di chiarimento che dovessero pervenire dai soggetti interessati.

La FGI, di concerto con il proprio Responsabile per la protezione dei dati (DPO), deve infatti prendere atto dell'opera di disinformazione perpetrata sino ad oggi su siti web e blog online, in forza della quale molti individui sono indotti a ritenere illegittima l'attività di verifica dei c.d. *green pass*, per asserita violazione del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, il "GDPR") e delle altre regole in materia di protezione dei dati personali.

La Federazione intende sin da subito prendere le distanze da tali ricostruzioni della normativa applicabile, fondate su di una erronea interpretazione della natura dei trattamenti di dati in oggetto e, conseguentemente, dei relativi ruoli e responsabilità. Di seguito, si riportano alcuni rilievi e considerazioni che, all'occorrenza, potranno essere illustrati ai soggetti che dovessero sollevare quesiti od obiezioni sul tema in oggetto. Nella parte finale della presente, inoltre, è riportata una lista di suggerimenti pratici al ricorrere di specifici scenari durante le operazioni di verifica.

***Rilievi e considerazioni in generale***

Occorre anzitutto osservare che, nell'ambito del sistema di gestione, rilascio e controllo dei *green pass*, coesistono diversi trattamenti di dati personali, ognuno dei quali ha diversa titolarità e attiene a specifici dati personali.

Da un lato, invero, si ha il trattamento sotteso alla gestione e rilascio delle Certificazioni mediante la piattaforma digitale nazionale COVID-19. Titolare di tale trattamento è il Ministero della Salute, che tratta dati comuni e particolari ("sensibili"), relativi alla salute e allo stato vaccinale, per il rilascio e la gestione delle Certificazioni Verdi, nonché per sancirne periodicamente la validità o l'invalidità<sup>1</sup>.

Altra cosa sono invece i singoli, specifici trattamenti di dati personali svolti in occasione delle materiali verifiche delle Certificazioni. Queste operazioni sono previste, per obbligo di legge<sup>2</sup> gravante su diverse categorie di persone fisiche e giuridiche, dalla normativa emergenziale tutt'ora in essere.

Il trattamento di dati personali per le verifiche è svolto mediante l'apposita applicazione (*Verifica C-19*), la quale permette la lettura dei QR code e interroga la summenzionata piattaforma del Ministero. La piattaforma si limita a restituire nome, cognome e data di nascita dell'interessato e l'esito sulla validità o meno della Certificazione scansionata. Nessun altro dato è raccolto o trattato in occasione delle verifiche, né i c.d. *verificatori* possono sapere quali sono le ragioni della validità/invalidità di tale Certificazione. Ne consegue che gli unici dati oggetto di questo trattamento sono quelli anagrafici (dati comuni) del soggetto

---

<sup>1</sup> A tali scopi, il Ministero ha nominato Sogei S.p.a., che gestisce la necessaria tecnologia, quale responsabile del trattamento. In tal senso, si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del GDPR, responsabile del trattamento è colui che «tratta i dati personali per conto del titolare».

<sup>2</sup> L'obbligo di possesso di una valida Certificazione è infatti sancito, primariamente, dal Decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 9-bis lo prevede per l'accesso a una serie di servizi e attività, tra cui: attività sportiva o motoria in palestre, piscine, centri natatori (all'aperto e al chiuso); accesso agli spogliatoi e alle docce; sport di squadra e di contatto (all'aperto e al chiuso); accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti. Lo stesso articolo dispone poi che «i titolari e i gestori dei servizi e delle attività» in questione «sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni» di cui sopra.

interessato e la circostanza che lo stesso possieda una Certificazione valida, ossia le informazioni strettamente necessarie alla sua identificazione e per gestire il controllo degli accessi ai servizi e alle attività. Ebbene, di tale secondo trattamento è titolare non il Ministero, bensì ogni specifico soggetto obbligato per legge ad effettuare le verifiche<sup>3</sup>. Poiché la normativa emergenziale, per il perseguimento di finalità di sanità pubblica, profilassi e contenimento dell'epidemia, designa alcune categorie di soggetti obbligati al controllo delle Certificazioni di coloro che intendano accedere ai loro specifici servizi e attività, ognuno di tali verificatori è un autonomo titolare dei trattamenti relativi alle singole verifiche cui sarà tenuto. Ne deriva che – malgrado quanto sostenuto da alcuni commentatori, anche professionisti – per svolgere le verifiche la Federazione non dovrà essere in alcun modo autorizzata (o nominata responsabile del trattamento) dal Ministero o da altri.

In qualità di autonomo titolare del trattamento, la Federazione è tenuta al rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal GDPR e dalla altra normativa applicabile, in ottemperanza al generale principio di responsabilizzazione (*accountability*). Per tali ragioni, il titolare ha predisposto idonea informativa sul trattamento derivante dai controlli del *green pass*, nella quale si specifica che la base di liceità di tale trattamento consiste nell'adempimento di un obbligo legale cui lo stesso titolare è soggetto<sup>4</sup>. Non è quindi necessario, per la legittimità delle operazioni di verifica, che gli interessati prestino il proprio consenso, pur dovendo gli stessi essere adeguatamente informati riguardo tale trattamento.

Infine, in qualità di titolare, la Federazione può delegare operazioni di trattamento ai soggetti interni alla sua struttura organizzativa, nominandoli incaricati del trattamento<sup>5</sup>, istruendoli sulle operazioni da svolgere e controllandone l'operato. A riguardo, la Federazione ha predisposto opportune deleghe ai suoi Comitati Territoriali, che a loro volta hanno facoltà di nominare specifiche persone fisiche interne alla loro organizzazione quali incaricati del trattamento.

### **Suggerimenti pratici per lo svolgimento delle operazioni di verifica**

Dolendosi della circolazione in Rete di materiale di varia natura - es. vademecum e altra modulistica - che riporta discutibili argomentazioni e "consigli" volti ad aggirare i dovuti controlli sul *green pass*, si forniscono i seguenti suggerimenti pratici per le operazioni di verifica:

- **garantire in ogni momento la disponibilità dell'informativa privacy** relativa alle verifiche delle Certificazioni, che può anche essere affissa in un punto visibile nel luogo dei controlli;
- laddove si opponga che non è stato prestato il consenso al trattamento di dati, far presente che **la base di legittimità del trattamento è il rispetto di un obbligo di legge e non il consenso dell'interessato**;

---

<sup>3</sup> L'art. 4 del GDPR infatti definisce titolare del trattamento colui che «singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali», aggiungendo che «quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri». In altre parole, quando è la legge a definire le finalità e i mezzi del trattamento, come nella casistica che ci occupa, la stessa legge individua la figura del titolare o fornisce gli elementi per individuarla.

A supporto di questa impostazione può essere opportuno richiamare le considerazioni sul punto del Comitato europeo per la protezione dei dati ("EDPB"), che nelle sue *Linee guida sui concetti di titolare e responsabile nel GDPR* del luglio 2020 ha chiarito alcuni aspetti cruciali nell'individuazione di tali ruoli. Nel documento, l'EDPB richiede che si svolga un'analisi fattuale, e non astratta, al fine di identificare il titolare di un trattamento, il quale deve esercitare un potere decisionale, di controllo, su determinate operazioni di trattamento. Potere, questo, che il Ministero non esercita né potrebbe esercitare per ogni singola, specifica, materiale verifica di una Certificazione, e che è invece rimesso all'autonomia imprenditoriale o istituzionale del singolo *verificatore*.

Ma vi è di più. Nelle stesse Linee guida, l'EDPB specifica che in alcuni casi «la legge stabilisce un compito o impone a qualcuno il dovere di raccogliere e trattare determinati dati. In questi casi, le finalità del trattamento sono spesso determinate dalla legge. Il titolare del trattamento sarà normalmente colui che è designato dalla legge per il perseguimento di queste finalità, di questo compito pubblico».

<sup>4</sup> Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.

<sup>5</sup> Articoli 29 e 32 del GDPR, nonché articolo 2-*quaterdecies* del Codice privacy italiano.



- laddove sia contestato l'illecito trattamento di dati sanitari, relativi allo stato vaccinale o altri dati sensibili/particolari, far presente che **il trattamento ha esclusivamente ad oggetto nome, cognome, data di nascita e validità o meno della Certificazione**, senza poter conoscere le ragioni della validità/invalidità;
- laddove si eccepisca la necessità di un'autorizzazione o di una nomina da parte del Ministero della salute o di altri soggetti, far presente che **titolare del trattamento sulle materiali verifiche dei green pass è la Federazione**, tenuta per legge ai controlli, per i quali ha appositamente incaricato e istruito il verificatore persona fisica. Sottolineare in ogni caso l'assurdità di una "autorizzazione a rispettare la legge";
- laddove l'interessato dovesse richiedere documenti di identità o di altra natura al verificatore o al titolare della struttura, astenersi dal fornire tale documentazione. Con l'eccezione dell'informativa privacy, **non sussiste alcun obbligo per il verificatore di comunicare la propria identità o di esibire, ad ognuna delle persone che li richieda, i documenti** comprovanti l'autorizzazione a svolgere le proprie mansioni o la titolarità dell'esercizio;
- laddove l'interessato lamenti l'impiego dello smartphone per la verifica della Certificazione o pretenda di controllare tale dispositivo per ragioni di sicurezza, far presente che lo schema di gestione e controllo dei *green pass*, compresa l'app "Verifica C-19" dedicata a tali controlli, previsto per legge, è stato oggetto di parere favorevole da parte del Garante privacy e che **nessun dato riscontrato mediante l'app è in alcun modo trattenuto o salvato sul dispositivo in uso**;
- laddove l'interessato eccepisca presunte discriminazioni o compressioni del diritto allo sport o di altri diritti, far presente che tra i valori e diritti fondamentali sanciti e tutelati dalla Costituzione vi sono anche la sanità pubblica e la legalità, cui la Federazione si attiene rispettando gli obblighi che la legge le impone. Pur condividendo l'importanza dello sport e comprendendo l'eccezionalità della situazione, **la Federazione non è competente a esprimere opinioni politiche o sindacati di legittimità/costituzionalità sulla normativa in vigore, né può decidere arbitrariamente di non rispettarla**, comportamento questo che la esporrebbe a sanzioni pecuniarie e di temporanea chiusura delle attività;
- laddove l'interessato eccepisca che il *green pass* è stato istituito dal **Regolamento UE 953/2021** e che è destinato ad applicarsi solo agli spostamenti all'interno dell'Unione europea, far presente che lo stesso ha sì istituito tale Certificazione per tutti i Paesi UE, ma che attraverso norme di coordinamento lo stesso rimette l'implementazione pratica dello strumento ai singoli Stati membri dell'UE, che sono liberi di estenderne l'applicabilità e gli scopi con specifici interessi nazionali. Questo è quanto è avvenuto in Italia attraverso la legislazione e la decretazione d'emergenza emanata nel 2021;
- **in ogni caso in cui l'interessato dichiara di essere sprovvisto di valida Certificazione o pretenda di non mostrarla, negare ogni tentativo di accesso**. Se l'interessato persiste nelle sue illazioni o pretese, interrompendo la regolarità del servizio e delle attività o sottraendo in altro modo tempo e disponibilità al personale, invitare il soggetto ad allontanarsi, avvisandolo che in mancanza si provvederà a richiedere l'intervento delle FF.OO.;
- laddove l'interessato lamenti l'illegittimità delle verifiche, millantando denunce, segnalazioni al Garante privacy o l'intervento delle FF.OO., far presente la regolarità e la assoluta legittimità delle operazioni contestate, segnalando che **un intervento della forza pubblica avallerebbe, al contrario, la posizione dell'organizzazione federale**.